



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 807/14
Cron. n. 2144
Rep. n. 2779

La Corte di Appello di Lecce - Sezione *prima* Civile – composta dai

Signori:

- 1) Dott. **Marcello DELL'ANNA** - Presidente
- 2) Dott. **Riccardo MELE** - Consigliere estensore
- 3) Dott. **Anna Rita PASCA** - Consigliere

O G G E T T O
Responsabilità ex artt.
2049 – 2051 – 2052 c. c.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. **3 0 9** del Ruolo Generale delle cause dell'anno **2 0 1 1**, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del **27 Novembre 2013**.

T R A

nato a _____ il _____ C. F. n° _____
e _____ nata a _____ il _____
C. F. n° _____, entrambi elettivamente domiciliati in
alla via _____ n° _____ presso e nello studio dell'avv.
_____ che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Alessandro Luciano, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello.

- APPELLANTI -

E

residente in _____

- APPELLATA CONTUMACE -

All'udienza di precisazioni delle conclusioni i procuratori delle parti appellanti hanno così concluso:

Voglia l'ecc.ma corte di appello di Lecce, così provvedere:

- 1) Accogliere l'impugnazione con ogni altra conseguenza di legge.
- 2) Per l'effetto, visti gli artt. 353 e 354 c.p.c., dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellata nel verificarsi dei danni subiti dai sigg.ri
con ogni ulteriore conseguenza di legge.
- 3) Per l'effetto, condannare la sig.ra
all'integrale risarcimento dei danni subiti dagli appellanti, così come determinati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal di del fatto e fino al soddisfo.
- 4) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2004 convenivano in giudizio innanzi al giudice di pace di Gallipoli chiedendo di essere risarciti dei danni subiti per effetto della infiltrazione di acqua verificatasi nel loro appartamento a causa della rottura del tubo di alimentazione della lavatrice in uso nell'appartamento della convenuta posto al piano superiore.

Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace e chiedendo il rigetto della domanda nel merito.

Con sentenza del 23 marzo 2005 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore, disponendo la riassunzione della causa innanzi al tribunale di Lecce sezione distaccata di Gallipoli.

Con comparsa ritualmente notificata gli attori provvedevano a detta riassunzione, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria con richiesta di condanna della convenuta al pagamento di € 2.500.

Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda perché infondata, in quanto i danni lamentati erano derivati dalla rottura di un tubo idrico di scarico della fognatura condominiale.

Il processo veniva istruito con produzione documentale e prova orale. All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore della convenuta deferiva giuramento decisorio agli attori i quali, a seguito di ammissione del mezzo istruttorio, non comparivano all'udienza fissata per raccogliere il giuramento.

Con sentenza del 9 febbraio 2011 emessa ai sensi dell'art.281 sexies cod.proc.civ., il tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite, osservando che gli attori, dopo aver ritirato il proprio fascicolo all'udienza di precisazione delle conclusioni, non lo avevano più depositato, così che, ai fini della decisione, non poteva tenersi conto dei documenti contenuti in detto fascicolo e che le prove orali da sole non erano sufficienti a provare il fondamento della domanda.

Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2011 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza loro notificata il 24 febbraio 2011 e ne hanno chiesto la riforma con accoglimento della domanda formulata in primo grado.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituita rimanendo contumace.

All'udienza del 27 novembre 2013 gli appellanti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale in atti e la corte, concesso termine per il deposito di comparsa conclusionale ex art.190 cod.proc.civ., ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta la mancata concessione da parte del primo giudice - all'udienza fissata per la decisione della causa - di un breve rinvio per consentire il deposito del fascicolo di parte. Con la censura si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza del fascicolo al momento della decisione non incide sul contraddittorio e sul diritto di difesa della controparte, essendo strumentale esclusivamente alla valutazione dei documenti prodotti e si fa inoltre presente che detto fascicolo, ritirato e non più depositato in primo grado, può essere sempre depositato innanzi al giudice del gravame. Si deduce inoltre l'errore del primo giudice nel non avere disposto l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo espressamente richiesta dagli attori.

Il motivo è infondato. Osserva la corte che, ai sensi dell'art.169 cod.proc.civ., il fascicolo di parte, ritirato al momento della precisazione delle conclusioni, deve essere ridepositato "*al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale*". Si tratta di un termine perentorio (v.cass.sent.n° 28462/13), sicchè del tutto correttamente il primo giudice, anche in ragione della opposizione manifestata da controparte alla concessione del chiesto rinvio, ha deciso immediatamente la causa. Sul fatto che in assenza del fascicolo di parte il giudice debba decidere senza tener conto degli eventuali documenti contenuti in detto fascicolo, concordano gli stessi appellanti e, dunque, sotto tale profilo nessuna censura è mossa alla sentenza impugnata.

Quanto alla mancata acquisizione degli atti relativi all'accertamento tecnico preventivo, osserva la corte che tale acquisizione non richiede un provvedimento formale, purchè alle parti sia consentito l'esame degli atti del procedimento e, in particolare, della relazione svolta in sede di accertamento dal tecnico incaricato (v.cass.sent.n° 23693/09). Nel caso di specie, l'attore aveva prodotto copia degli atti del procedimento e della relazione tecnica, consentendone l'esame alla convenuta, sicchè di tali atti, nei limiti in cui essi sono utili alla decisione, è possibile tenerne conto, avendo peraltro in questa fase la piena disponibilità del fascicolo di parte del primo grado di giudizio.

Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza appellata per avere ammesso il giuramento decisorio deferito dalla convenuta agli attori, osservando che detto giuramento era stato deferito dal difensore privo della necessaria procura speciale richiesta dall'art.233 cod.proc.civ.. Sotto altro profilo si osserva che il giuramento, avendo ad oggetto un fatto illecito, era stato ammesso in violazione del disposto dell'art.2739 cod.civ. che, per l'appunto, vieta di deferire o riferire giuramento "*sopra un fatto illecito*". Infine, si rileva che il giuramento aveva ad oggetto un fatto non riferibile agli attori, ma ad un terzo soggetto e, dunque, anche per questo si poneva in contrasto con la previsione dell'art.2739 cod.civ..

Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà, anche se il suo accoglimento non incide in alcun modo sulla decisione del giudizio, atteso che il tribunale nel motivare la sua decisione non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che gli attori abbiano rifiutato di prestare il giuramento.

Deve in primo luogo escludersi che il procuratore dell'appellata potesse deferire il giuramento in quanto egli era privo di apposito mandato speciale. Il tribunale ha ritenuto che tale potere derivasse dalla procura *ad litem* rilasciata a margine della comparsa, nella quale, tra gli altri poteri conferiti, era richiamato anche quello di "*deferire giuramenti decisorii*". Tale conclusione non può essere condivisa. La generica indicazione contenuta nel mandato conferito con la comparsa non è sufficiente ad integrare il mandato speciale richiesto dall'art.233 cod.proc.civ. per il compimento da parte del procuratore di un atto che rientra nella esclusiva sfera di attribuzioni della parte in quanto mezzo di prova idoneo da solo a decidere la controversia in senso favorevole o sfavorevole alla stessa parte. Ciò in quanto il mero riferimento alla facoltà di "*deferire giuramenti decisorii*" è priva di qualsivoglia indicazione circa i fatti oggetto del giuramento (v.cass.sent.n° 4847/00), indicazione che, invece, deve essere contenuta nel mandato speciale, proprio per il rilievo di prova legale del giuramento.

Per completezza va osservato che deve escludersi che il giuramento fosse inammissibile perchè avente ad oggetto un fatto illecito. La ratio della previsione dell'art.2739 cod.civ. è quella di evitare a chi presta il giuramento di dover scegliere tra l'ammettere il compimento di un fatto illecito ovvero giurare il falso. Il divieto dettato dalla norma trova applicazione solo quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante e non anche quando sia un fatto materiale che non integri una condotta illecita di alcuna delle parti. Nel caso di specie la formula del giuramento era del seguente tenore letterale: "*è vero che le infiltrazioni non provenivano dalla proprietà ma dall'impianto idrico condominiale*" e, come è agevolmente comprensibile, involgeva il fatto di un terzo poichè, per escludere la responsabilità della convenuta, faceva riferimento alla responsabilità del condominio, soggetto terzo rispetto alle parti in causa.

E' fondata invece l'ultima censura. Dalla formula del giuramento emerge in modo certo che la circostanza dedotta riguardava il fatto di un terzo - il condominio - e non un fatto direttamente riconducibile al giurante. Orbene, è indubbio che il giuramento può avere ad oggetto anche un fatto altrui quando di questo fatto il giurante abbia una conoscenza diretta. E tuttavia, il giuramento non può essere ammesso qualora, come nel caso di specie, difetti del requisito della decisorietà, nel senso che riguardi fatti non direttamente riferibili al giurante e non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato in qualche modo inequivocabilmente appreso o constatato dallo stesso giurante, poichè, diversamente, il giuramento -

sia affermativo che negativo - finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale (così cass.sent.n° 647/08).

Con l'ultimo motivo si censura la sentenza appellata nella parte in cui ha escluso che gli appellanti abbiano fornito la prova della attribuibilità dell'evento dannoso alla condotta della convenuta. Rilevano i che sia dall'esito dell'accertamento tecnico preventivo, sia dalle dichiarazioni dei testi e, in particolare, da quelle rese dall'amministratore del condominio emergeva con certezza che l'infiltrazione di acqua era stata conseguenza della rottura del tubo di alimentazione della lavatrice posta nell'abitazione di parte appellata. Osservano, infine, che la natura e l'entità dei danni risulta provata sia dalla c.t.u. svolta innanzi al giudice di pace, sia dalle dichiarazioni dei testi.

Il motivo è fondato. Dalle dichiarazioni rese dal teste risulta che egli ebbe modo di verificare personalmente, recandosi presso l'appartamento dell'appellata, che l'allagamento era derivato dalla rottura del tubo di alimentazione della lavatrice, né vi sono ragioni per ritenere che tali dichiarazioni non siano attendibili. Al contrario, ragioni ulteriori di convincimento del fatto che la causa del danno sia imputabile alla ex art.2051 cod.civ. quale proprietaria e custode del bene - si possono trarre dalla sua condotta processuale e, in particolare, dal fatto che non si presentò al momento di inizio della operazioni di accertamento tecnico preventivo, pur avendone avuto comunicazione, impedendo in tal modo al tecnico incaricato di verificare, attraverso l'accesso al suo appartamento, la provenienza della perdita di acqua che aveva prodotto le infiltrazioni lamentate dagli appellanti. Circostanza questa tanto più rilevante in quanto sia nel ricorso per atp, sia in precedenza, nella comunicazione inviata alla stessa ed all'amministratore del condominio l'1 agosto 2003, si faceva espresso riferimento alla rottura del tubo di alimentazione della lavatrice come causa del danno. Se, come sostenuto a propria difesa, la perdita fosse stata imputabile alla rottura di una condotta condominiale, sarebbe stato interesse della consentire un tale accertamento e, contestualmente, far verificare la integrità del tubo della lavatrice, permettendo al tecnico l'accesso al proprio appartamento. Al contrario, come detto, l'appellata non si presentò al momento del sopralluogo, nè giustificò in qualche modo la sua assenza, in modo tale da far valutare l'opportunità di rinviare il sopralluogo.

In ordine alla quantificazione dei danni, ritiene la corte che possa essere accolta la richiesta formulata dall'attore che, anche sulla base di una consulenza di parte - che richiama i medesimi danni accertati in sede di atp - e di preventivi di spesa non contestati (nella comparsa di risposta in primo grado vi è una del tutto generica contestazione dell'entità del danno), ne ha fatto una analitica indicazione che comprende:

- € 850 + IVA per lavori di tinteggiatura e risanamento;
- € 150 + IVA per la sostituzione dei materassi;
- € 500 + IVA per il rifacimento dell'impianto elettrico;
- € 150 + IVA per la riparazione di un armadio.

Deve poi aggiungersi la somma di € 400 che dalle dichiarazioni rese dai testi

e , risulta essere l'importo restituito dagli appellanti ai predetti testi che, al momento del fatto, erano presenti nell'abitazione che avevano preso in locazione per il periodo estivo e che se ne dovettero allontanare perché i locali erano inagibili a seguito delle infiltrazioni.

Sulla base di tali indicazioni, ritenuto che gli importi richiamati appaiono congrui in relazione ai lavori da eseguire, la corte liquida complessivamente in favore degli appellanti l'importo di € 2.491,00 all'attualità, oltre IVA sull'importo di € 2.005,00. Sulla somma riconosciuta, devalutata al momento del fatto e via via rivalutata ad oggi, competono gli interessi legali dal fatto al soddisfo.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata.


p.q.m.


la corte,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Lecce sezione distaccata di Gallipoli n° 20/2011 in data 9 febbraio 2011, in riforma di detta sentenza, così provvede:

1. condanna al pagamento in favore di e di € 2.491,00 (oltre IVA sull'importo di € 2005), con interessi legali - calcolati secondo quanto indicato in motivazione - dal momento del fatto al soddisfo;
2. condanna la al pagamento in favore degli appellati delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.650, di cui € 150 per spese, € 900,00 per onorario ed € 600,00 per diritti, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario per il primo grado ed in complessivi € 1.300, di cui € 100 per spese, oltre accessori di legge per questo grado.

Lecce, 5 ottobre 2014

Il consigliere est.


Il presidente


depositato in cancelleria
 18 NOV. 2014
 Il Cancelliere
 Maria Rosaria DE VITO
 (Banc. W)